

Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" - 7° aggiornamento - Modifiche alla disciplina sul rischio di controparte.

1. Premessa

Con il presente aggiornamento della Circolare n. 288/2015 è modificato il Capitolo 9 del Titolo IV della Circolare, riguardante le disposizioni in materia di “Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito”.

In conformità con quanto previsto dal Regolamento della Banca d'Italia sugli atti di natura normativa o di contenuto generale ⁽¹⁾, gli interventi sono stati sottoposti a consultazione pubblica ed è stata parimenti condotta un'analisi di impatto della regolamentazione.

2. Contenuto

Le modifiche apportate al Capitolo 9 del Titolo IV estendono agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB la disciplina europea in materia di rischio di controparte introdotta dal Regolamento (UE) n. 2019/876 (“CRR2”).

La modifica riguarda in particolare le metodologie di calcolo dell'esposizione al rischio di controparte. Nello specifico, le metodologie standardizzate attualmente esistenti sono sostituite da tre nuove metodologie: il metodo standardizzato ('SA-CCR') e due metodologie semplificate (il metodo standardizzato semplificato - 'sSA-CCR' e il metodo dell'esposizione originaria rivisto - 'r-OEM'). Non viene invece modificato il metodo dei modelli interni.

Specificatamente, gli aggiornamenti vengono apportati tramite la modifica delle Sezioni I (Procedimenti amministrativi) e II (Disciplina applicabile).

3. Procedimenti amministrativi

Con le modifiche sono introdotti i seguenti procedimenti amministrativi (cfr. Titolo IV, Capitolo 9, Sezione I):

- autorizzazione, in deroga all'art. 273 bis par. 1 e 2 CRR, all'uso dei metodi semplificati per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte nei casi di cui all'art. 273 bis, par. 4 CRR (termine: 90 giorni);
- autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo dell'esposizione originaria per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte nei casi di cui all'art. 283, par. 5 CRR (termine: 120 giorni).

Vengono inoltre abrogati i seguenti procedimenti amministrativi:

- autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo del valore corrente per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte nei casi di cui all'art. 283, par. 5 CRR (termine: 120 giorni);
- consenso all'utilizzo della scadenza residua invece di quella originaria nei casi di cui all'art. 298, par. 4 CRR (termine: 120 giorni).

Gli elenchi dei procedimenti amministrativi di vigilanza pubblicati sul sito Internet della Banca d'Italia sono di conseguenza aggiornati.

⁽¹⁾ [Provvedimento del 9 luglio 2019](#) - Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

4. Entrata in vigore

Le modifiche apportate si applicano a partire dal 1° ottobre 2024.

* * *

Si informa che a far tempo dal 1° gennaio 2023 la Banca d'Italia non invia più ai soggetti vigilati le comunicazioni dell'avvenuta pubblicazione sul sito di atti a contenuto normativo o di carattere generale (ad es. disposizioni di vigilanza, chiarimenti interpretativi, orientamenti di vigilanza), dal momento che le forme di pubblicità legalmente previste ne garantiscono la piena conoscibilità e reperibilità. Gli intermediari sono quindi invitati a mantenere o attivare il sistema di *alert* automatico sul sito *web* della Banca d'Italia, al fine di ricevere tempestivamente notificadegli atti pubblicati.